



COMUNE DI BONAVIGO

PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 27/12/2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 31 DICEMBRE 2024 AL 1 GENNAIO 2025

Rilevato:

- che nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, il Comune di Bonavigo è per consuetudine teatro, in tutti i quartieri, vie e Frazioni, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte;
- che tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;

Considerato inoltre che assicurare, nella notte di Capodanno, l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro... può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso e ai feriti per altre cause che vi accedono;

Richiamato il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 30/04/2019 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno che tale pratica, già regolamentata su tutto il territorio e durante tutto l'anno in forza delle disposizioni di cui sopra, venga esplicitamente vietata come nel prosieguo indicato e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo di Capodanno allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell'ordine, attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

- adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ritiene, infatti, insufficiente il ricorso ai soli strumenti impositivi e si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana, che disciplina l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell'incolumità pubblica;

Visti:

- l'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 e convertito con la L. 18 aprile 2017, n. 48, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che secondo il decreto ministeriale 5 agosto 2008 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Dato atto:

- che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio, comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

- che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

DISPONE IL DIVIETO

dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2025 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al dl 58/2010 nonché senza l'accortezza di evitare ricadute su luoghi privati di proprietà di terzi;

RACCOMANDA

- a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico o luoghi privati di proprietà di terzi;
- b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sull'uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
- c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato da eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 100,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Verona nelle forme di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Del presente provvedimento è data comunicazione, per i controlli di competenza:

- al Prefetto di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- al Comando dei Carabinieri di Minerbe;
- al Comando della Guardia di Finanza di Legnago;
- al Comando della Polizia Locale Unione Adige Guà.

IL SINDACO

F.to: Ermanno Gobbi